



Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1992¹ sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ordinanza ESTI)

Ingresso

visti gli articoli 3, 3a, 3b e 21 numero 2 della legge del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici,

Sostituzione di espressioni

¹ In tutta l'ordinanza «ASE» è sostituito con «Electrosuisse» e sono apportati i necessari adattamenti grammaticali.

² In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Art. 1 cpv. 2

² L'Ispettorato è un servizio speciale dell'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica (Electrosuisse), con una propria contabilità. I dettagli

RS

¹ RS 734.24

² RS 734.0

sono regolati in una convenzione tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ed Electrosuisse.

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ L'Ispettorato percepisce una tassa per le attività secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a–f.

³ Sono considerate spese:

- a. i costi di viaggio e di trasporto;
- b. le indennità ai testimoni;
- c. le tasse addebitate all'Ispettorato;
- d. i costi per prestazioni effettuate da terzi;
- e. i costi per l'acquisizione di documenti;
- f. le spese in contanti, quali i costi di trasmissione e comunicazione.

Art. 7 cpv. 5

⁵ L'Ispettorato può differire, ridurre o condonare la tassa se l'assoggettato è indigente o per altri motivi importanti.

Art. 7a Anticipo

¹ In casi giustificati, in particolare quando il richiedente è domiciliato all'estero o in caso di ritardo nei pagamenti, l'Ispettorato può chiedere un anticipo fino all'ammontare presunto della tassa.

² L'Ispettorato stabilisce un termine per il versamento dell'anticipo.

³ Se l'anticipo non viene pagato entro il termine stabilito, l'Ispettorato fissa un termine supplementare nel breve periodo. Trascorso infruttuoso anche questo secondo termine, l'Ispettorato non entra nel merito della domanda.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

... 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr